



COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(PROVINCIA DI COSENZA)

87020 – via Maggiore Mistorni – tel. 0985 887411 fax 8874109
e-mail protbelvedere@tiscali.it sito web www.comune.belvedere-marittimo.cs.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SUPERIORE DI PRIMO GRADO – ANNO SCOLASTICO 2016/2017.

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente capitolato ha ad oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e superiore di primo grado, con riferimento l'anno scolastico 2016/2017, con decorrenza settembre 2016, in corrispondenza con l'inizio dell'anno scolastico. L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre l'avvio del servizio nelle more di definizione del contratto.

ART. 2

IMPORTO DELL'APPALTO

2. L'importo dell'appalto a base di gara ammonta complessivamente ad € 120.000 (centoventimila/00), oltre IVA, di cui, non soggetti a ribasso, € 500,00 per oneri di sicurezza ed € 87.298,00 per costo del lavoro.

ART. 3

MODALITA' DI GARA

1. Per l'affidamento del servizio del presente Capitolato, si ricorrerà a procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 36, comma 9 del D. Lgs n. 50/2016, con aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett.c) del D. Lgs n. 50/2016, mediante criterio del prezzo più basso su quello posto a base d'asta, trattandosi di servizio ripetitivo annualmente effettuato, essendo strumentale all'esercizio di un diritto costituzionale. Si farà luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché conveniente per l'Amministrazione comunale. Non saranno ammesse offerte in aumento.

ART. 4

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO – DURATA – MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1. I plessi scolastici interessati dal servizio sono situati in:
S. Antonio Abate - scuola infanzia
Laise - scuola primaria
Marina - scuola infanzia, primaria e media inferiore
Castromurro - scuola infanzia e primaria
La Scuola Media ha un'unica sede in frazione Marina.
2. L'appalto avrà durata per l'anno scolastico 2016/2017, con decorrenza come da art. 1, per presumibili nove mesi. Il servizio di trasporto dovrà essere effettuato in tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico ufficiale, nonché nei giorni di svolgimento degli esami di licenza delle scuole interessate. E' prevista Interruzione nei periodi delle festività di Pasqua, di Natale, negli altri periodi di festività durante i quali le scuole oggetto dell'appalto restano chiuse compresi i giorni di chiusura per eventuali cause di forza maggiore.
3. L'orario di svolgimento del servizio doirà garantire agli alunni l'arrivo in orario per le lezioni, in base a quanto fissato dalle autorità scolastiche, tenendo conto che l'orario di prelievo da casa e di consegna a scuola degli alunni non dovrà superare i limiti indicati più avanti nel presente articolato.
4. Il trasporto degli alunni delle scuole materne dimoranti nelle frazioni rurali dovrà essere effettuato con partenza posticipata rispetto a quella degli alunni delle scuole primaria e media.

- Il servizio di trasporto degli alunni delle scuole materne, dimoranti nelle frazioni rurali, non costituisce obbligo per l'appaltatore di effettuare lo stesso con ulteriori mezzi o personale, potendosi il medesimo effettuare in successione al servizio precedentemente effettuato (stesso mezzo, purché munito di idoneo posto per accompagnatore) per trasporto di alunni della scuola primaria e media.
5. In casi particolari, per gite didattiche o altre necessità che, per comprovati motivi, dovessero verificarsi nel corso dell'anno, all'appaltatore del servizio potrà essere richiesto lo slittamento, sia in anticipo sia in posticipo, dell'effettuazione della corsa, senza che lo stesso possa rifiutarsi o chiedere ulteriori compensi a riguardo.
 6. L'appaltatore dovrà fornire al responsabile del servizio per l'approvazione, prima dell'inizio dell'anno scolastico, la mappa dei percorsi - con relativi orari di massima e generalità complete degli autisti assegnati a ciascuna singola corsa - delle fermate di raccolta e di arrivo agli istituti scolastici, dando atto che gli stessi potranno comunque subire variazioni, in relazione alle esigenze dell'utenza, su richiesta dell'Amministrazione senza diritto ad aumenti dell'importo d'appalto.
 7. Nello stabilire i percorsi, gli orari e le fermate, l'appaltatore dovrà attenersi alle seguenti regole:
 - tener conto del domicilio degli alunni e della programmazione delle attività scolastiche
 - gli utenti, seguendo la strada più breve, non dovranno percorrere a piedi, indicativamente, più di 100 metri (purché entro detti limiti sia consentita manovra di marcia dell'automezzo senza pregiudizio per la sicurezza dei passeggeri e/o del mezzo)
 - tranne che per motivi di forza maggiore (es.: nevicate, interruzione strade, et similia) nei quali casi l'orario può subire variazioni al momento:
 - a) gli studenti dovranno essere prelevati non oltre 30 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni (40 minuti per le frazioni rurali più distanti dai plessi scolastici), e non possono comunque essere lasciati al plesso scolastico prima delle ore 7.30 ricevuti dagli operatori addetti alla sorveglianza pre-scuola
 - b) dovranno essere riportati, alle rispettive fermate non oltre 30 minuti dopo l'orario di chiusura delle scuole (40 minuti per le frazioni rurali più distanti dai plessi scolastici) (detta prescrizione si intenderà violata qualora il rilievo scritto dei genitori circa la riconsegna dell'alunno alla fermata oltre il detto limite orario sarà suffragato anche dal rilievo scritto del Dirigente scolastico o della Polizia municipale attestante il tardivo arrivo dello scuolabus al plesso scolastico dell'alunno per il viaggio di ritorno)
 8. Per gli scolari portatori di handicap il servizio dovrà essere effettuato a domicilio purché raggiungibile con l'automezzo senza pregiudizio per la sicurezza dei passeggeri e/o dello scuolabus medesimo.
 9. La ditta aggiudicataria sarà tenuta inoltre, senza pretesa di oneri aggiuntivi, ad effettuare le visite guidate per attività scolastiche (culturali, sportive, sociali) entro un raggio di 70 Km di distanza dal territorio comunale, sempre su richiesta dell'Amministrazione comunale, oltre a visite guidate per attività scolastiche nell'ambito del territorio provinciale, per un totale di 1500 Km.
 10. Località servite /possibili percorsi:
 - o S. Ianni, Trifari, S. Elia, Torno S. Stefano, Laise, S. Nicola, Rocca, S. Giorgio, Iannizzi, via A. Pepe, ex rione Valle (che comprende: via Degli Aragonesi, via Parco del Pollino, via F. Cilea, via Pitagora, via del Normanni), Marina e viceversa; (30 / 35 alunni)
 - o Piano la Poma, Castagna, S. Andrea, Oracchio, Centro Storico, via G. Fiorillo, Marina e viceversa; (25/30 alunni)
 - o Fossine, Olivella, Campominore, Palazza, Isola Palazza, Calabaia, ser Luca, ex rione S. Antonio Abate (che comprende via S. Antonio Abate, via degli Angiolini, via dei Bruzi, via Magna Grecia, via degli Svevi, via Monte Caccia, via Sybaris, via Kroton, via Soleo), Marina e viceversa; (25/30 alunni)

- o Pantaide, S. Nicola Bassa, Castromurro, Fontanelle, Veticello, Corso Europa, via Parco del Pollino, via Livorni, via Della Repubblica, Marina e viceversa; (24/30)
- o Timpone Iacoli, Sabatara, Petrosa, Calabro, Quattromani, Virella, Piano delle Donne, Santa Letterata, Trigiano, Malafarina, Piano Molinaro, Santa Letterata, Marina e viceversa (18/20 alunni)

L'organizzazione dei percorsi è perfezionabile; il numero degli alunni, meramente indicativo, si basa sui dati dello scorso anno scolastico. In ogni caso, e qualunque sarà la reale entità di utenza nell'anno scolastico di riferimento, l'organizzazione del servizio dovrà assicurare la copertura del fabbisogno, fermo restando il divieto di trasporto di alunni in piedi, nonché il rispetto degli orari scolastici.

ART. 5

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore dovrà garantire l'effettuazione del servizio con autista e mezzi propri ed impiegando un numero di scuolabus non inferiore a 6 (sei), di cui almeno 2 (due) con capienza superiore a 25 (venticinque) posti, oltre ad un ulteriore scuolabus di scorta da impiegare in caso di guasto di un automezzo. In aggiunta a detti automezzi, l'appaltatore avrà a disposizione un ulteriore scuolabus che il Comune concede alla Ditta in comodato d'uso, con spese per manutenzione (comprese quelle finalizzate al buon esito della revisione periodica) e carburante a carico della Ditta.
2. E' fatto altresì obbligo alla ditta garantire l'osservanza scrupolosa della manutenzione e degli obblighi di revisione degli automezzi al fine di assicurarne la perfetta efficienza, con particolare attenzione ai presidi di sicurezza (es.: presenza a bordo di idoneo estintore in corso di validità, di cassetta di pronto soccorso adeguata al n. di passeggeri, di coperte antifiamme)
3. In caso di impedimento (per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio, sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida, o fermo di veicolo per qualsiasi motivo compreso il guasto meccanico, o analoghi motivi), l'appaltatore dovrà comunque garantire a sue spese il servizio, nel pieno rispetto degli orari, con persona idonea in possesso dei requisiti prescritti, e/o con altro mezzo parimenti idoneo al servizio in parola, dandone immediata comunicazione al Comune.
4. La ditta non dovrà impiegare automezzi diversi da quelli di cui si è autorizzata l'immissione in servizio nel territorio comunale di Belvedere Marittimo. Solo in casi di emergenza sarà tollerato, per il tempo strettamente necessario alla regolarizzazione, l'impiego di automezzo diverso di cui si dovranno comunicare gli estremi all'Ufficio comunale dei Servizi scolastici entro la mattinata di servizio.
5. La ditta dovrà munirsi e produrre al Comune, il documento relativo alla valutazione dei rischi, di cui all'art. 28 D.lgs n. 81/2008 e s.m.i.,
6. L'appaltatore si obbliga a non cambiare l'autista originariamente assegnato a ciascuna corsa e a comunicare al Comune entro la stessa mattinata, nonché agli utenti, l'eventuale sostituzione temporanea dovuta a casi estremi, ovvero la sostituzione definitiva.
7. La ditta dovrà identificare, anche numericamente, in maniera visibile al pubblico, ciascun automezzo impiegato per il servizio, in relazione al tragitto di percorrenza.
8. In caso di scioperi del personale della ditta appaltatrice, il servizio dovrà essere garantito ai sensi della L. 146/1990.
9. La ditta concessionaria dovrà garantire il servizio con automezzi idonei, conformi alle normative vigenti in materia di trasporti scolastici, in possesso di tutti i requisiti dettati dal D.M. 18.04.1977 e s.m.i. e dal D.M. Trasporti 31.01.1997 e con un numero di posti a sedere pari almeno al numero degli scolari ed accompagnatori trasportati; non sono ammessi veicoli che consentano trasporto di passeggeri in piedi.
10. La ditta appaltatrice, e solo la ditta appaltatrice, sarà responsabile per tutti gli atti e fatti di natura civile (compresa la responsabilità per debiti contratti verso terzi in ragione del servizio) e/o penale che dovessero verificarsi durante l'espletamento del servizio. Sin d'ora la ditta medesima si impegna, tra l'altro, a garantire che i mezzi impiegati per il servizio in parola, siano nelle condizioni idonee per la massima sicurezza

dei trasportati. All'uopo, il responsabile dei servizi scolastici può disporre, per il tramite della Polizia Municipale, controlli periodici.

11. L'impresa esercente il servizio deve possedere i requisiti riguardanti l'accesso alla professione di cui al decreto ministeriale 20.12.1991 n. 448 (idoneità morale, professionale e finanziaria). Il conducente del veicolo deve comunque essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali idonei ad effettuare il servizio richiesto e il rapporto di lavoro deve essere regolato sulla base del contratto collettivo di categoria e con conseguente regolarità contributiva, previdenziale, assistenziale ed assicurativa i cui relativi oneri saranno tutti a carico della ditta. Il conducente dei mezzi impiegati dovrà inoltre essere in possesso della patente di guida categoria D con CAP (KD), ora Carta di Qualificazione del Conducente (CQC).
12. La Ditta è responsabile verso l'Amministrazione comunale anche della disciplina dei suoi dipendenti nell'esecuzione del servizio, i quali, esemplificativamente:
 - non dovranno abbandonare il veicolo, lasciando incustoditi gli alunni
 - dovranno accertarsi che gli alunni scendano alle fermate concordate avendo cura, con ogni cautela, della loro incolumità,
 - dovranno osservare le regole comuni della prudenza e della diligenza affinché sia in generale garantita agli alunni la sicurezza e l'incolumità nella fruizione dell'intero servizio
 - dovranno assicurarsi che sull'automezzo sia presente l'accompagnatore ove obbligatorio ai sensi del successivo art. 9
 - non dovranno utilizzare l'autoveicolo per scopo diverso dal presente capitolato e dunque non trasportare terze persone o animali, né deviare dal percorso stabilito, per esigenze personali
 - tenere una velocità nei limiti di sicurezza
 - non caricare a bordo alunni oltre la regolare capienza dei posti a sedere
 - non fumare sul mezzo e non utilizzare telefono cellulare
 - dovranno usare massima correttezza nei confronti dei bambini
 - dovranno rispettare massimamente le disposizioni del Codice della Strada

ART. 6

OBBLIGO DI DOCUMENTAZIONE

1. E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di presentare, prima dell'inizio del servizio, la seguente documentazione:
 - a. copia dei libretti di circolazione dei mezzi
 - b. copia delle polizze assicurative di cui al successivo art. 8 del presente Capitolato
 - c. copia delle patenti di guida e CQC dei conducenti
 - d. dichiarazione che i conducenti sono legati all'appaltatore da un rapporto di lavoro regolato con apposito contratto collettivo di categoria e previa attestazione delle regolarità contributive, previdenziali, assistenziali ed assicurative.
2. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria risultasse sprovvista di tali requisiti e non in regola con le norme che li disciplinano, l'affidamento verrà revocato immediatamente senza che la ditta possa pretendere nulla dal Comune. Il verificarsi di tale ipotesi concretizza un grave errore e quindi un grave inadempimento con risoluzione del rapporto. Il Comune in questo caso procederà ad affidare il servizio alla ditta risultante seconda nella graduatoria di gara.

ART. 7

CONTROLLO TICKETS

1. L'autista è tenuto a controllare che l'utente sia munito di regolare ticket / abbonamento passeggeri. Soddisfa detto obbligo la verifica, una tantum in ciascun singolo mese, del possesso dell'abbonamento mensile in corso di validità
2. Ciascun autista ha l'obbligo di riferire - entro i primi dieci giorni di ciascun mese - gli esiti del controllo all'Ufficio comunale dei Servizi scolastici, comprese le generalità dei passeggeri non in regola con l'abbonamento.
3. Entro il primo mese di servizio (o, su richiesta dell'Ufficio scolastico comunale, anche successivamente), ciascun autista avrà inoltre cura di ritirare l'abbonamento di ogni

utente della propria corsa, consegnandoli all'Ufficio, al fine di agevolare la verifica dell'entità dell'utenza.

4. Il Comune si riserva comunque di effettuare controlli sulle corse al fine di verificare il rispetto della presente disposizione.

ART. 8

RESPONSABILITA'

1. La ditta appaltatrice risponderà dei danni alle persone o cose provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. La ditta aggludicataria risponderà, inoltre, per intero dei sinistri che possano colpire l'alunno e terzi durante il trasporto scolastico e della perdita o della rottura delle cose che l'alunno porta con sé esonerando il comune da ogni addebito civile e penale. Per la responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 c.c., precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movimento del mezzo di locomozione ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie e di consegna o accessorie in genere, del trasporto, durante le soste o fermate. Pertanto, la ditta, oltre alla polizza assicurativa per gli automezzi dovrà contrarre adeguata polizza assicurativa R.C., per un massimale di almeno € 3.000.000,00, per garanzie di sinistri e per responsabilità civile verso terzi, per danni che possono derivare dall'espletamento del servizio di cui trattasi, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 9

ACCOMPAGNATORI

1. Ai sensi del D.M. 31.01.1997, Ministero dei Trasporti, sui mezzi che trasportano bambini della scuola dell'infanzia, dovrà essere presente un accompagnatore i cui compiti sono:
 - controllo e sorveglianza degli alunni, all'interno dell'automezzo, durante le corse, assistenza agli alunni nella salita e nella discesa dal mezzo e, in ogni caso, sino all'ingresso delle varie scuole.
2. In caso di alunni-utenti portatori di handicap, l'accompagnatore è previsto anche per il servizio di trasporto di studenti della scuola primaria e della scuola media, per
 - accompagnamento ed assistenza fisica agli alunni portatori di handicap sino all'ingresso delle scuole e delle abitazioni.
3. Gli accompagnatori sono a carico del Comune e dovranno poter sedere su sedile adatto a persona adulta.

ART. 10

MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il Comune provvederà al pagamento del prezzo aggiudicato, in nove rate mensili posticipate, di uguale importo, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

ART. 11

PENALITA'

1. Nel caso l'appaltatore non ottemperi a quanto previsto negli articoli 4, 5, 7, del presente capitolato, il Comune potrà provvedere alla applicazione delle penali come di seguito individuate:
 - a) € 300,00 per ogni giorno di sospensione di una o più corse ovvero per violazione degli obblighi di disciplina degli autisti per come prescritto all'art. 5, comma 12
 - b) € 250,00 per mancate comunicazioni ai sensi dell'art. 7, ovvero per ciascun giorno di ritardo sull'orario scolastico o di riaccompagnamento a casa
 - c) € 150,00 per ogni altra inottemperanza a prescrizione del Capitolato.
2. Tra le disfunzioni che determinano l'applicazione della penalità di cui al punto a), si computano anche i disservizi causati da guasto meccanico dell'automezzo quando non prontamente sostituito con lo scuolabus di scorta e generante ritardi rispetto agli orari scolastici o di ritorno a casa, ovvero pericolo per l'incolumità dei trasportati.

3. Quando per assicurare il servizio si dovesse rendere necessario, il Comune potrà provvedere alla surroga della Ditta con addebito dei relativi oneri, oltre all'applicazione della penale.
4. Il responsabile del Servizio potrà ritenere validi, ai fini dell'applicazione delle penali, anche alternativamente:
 - a) gli accertamenti dell'Ufficio di Polizia municipale
 - b) le attestazioni scritte del Dirigente scolastico in ordini a disservizi da questi rilevabili (ad esempio l'arrivo degli scuolabus oltre l'orario di ingresso degli alunni, ovvero l'arrivo degli scuolabus ai vari plessi oltre l'orario di uscita degli alunni quanto al viaggio di ritorno).
5. L'importo dovuto dall'appaltatore per penali e sostituzioni, sarà detratto e conguagliato con il compenso dovuto nel mese di riferimento; qualora il compenso dovuto non fosse sufficiente si utilizzerà la cauzione definitiva, con obbligo dell'appaltatore, ove la stessa fosse utilizzata, in tutto o in parte, di ricostituirla nell'originario importo.
6. L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta da parte del Responsabile del servizio scolastico comunale. La ditta potrà presentare memorie e/o controdeduzioni entro il termine perentorio di 5 giorni dal ricevimento della contestazione. Le controdeduzioni pervenute dopo il quinto giorno non saranno prese in considerazione. Le contestazioni da parte del Responsabile del servizio si effettueranno esclusivamente a mezzo di trasmissione all'indirizzo PEC ovvero in subordine al numero di fax indicati in sede di gara dall'impresa. Esaminate le memorie e/o le controdeduzioni, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, il Responsabile del Servizio si determinerà in ordine all'applicazione della penale come sopra determinata.

ART. 12

CLAUSOLA REVISIONE PREZZI

1. Il prezzo del servizio potrà subire variazioni in diminuzione nella misura massima del 6,2%, in caso di orario scolastico articolato su un rientro pomeridiano anziché due, presso la scuola Secondaria di I° grado.

ART. 13

ADEMPIMENTI INERENTI ALLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'appaltatore della gara sarà invitato a presentare, entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione, la cauzione definitiva.
2. Qualora l'appaltatore non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto alla data fissata o non avesse provveduto al deposito della cauzione definitiva entro 10 giorni dalla stessa, sarà considerato decaduto.
3. La ditta appaltatrice non potrà per alcun motivo disdire il contratto prima della sua scadenza.
4. L'appaltatore, all'atto della stipula del contratto, dovrà espressamente riconoscere di essere pienamente edotto e di aver tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ad esse connesse che possono avere influenze sull'esecuzione del contratto e sulla determinazione del prezzo.
5. Dovrà inoltre riconoscere di aver preso esatta visione dei luoghi interessati dal servizio e dell'orario e delle modalità di svolgimento delle attività didattiche.
6. Sono a completo ed esclusivo carico della ditta appaltatrice tutte le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna eccettuata ed esclusa, nonché quelle di registrazione e i diritti di segreteria, oltre le spese di pubblicazione sulla G.U.R.I. da rimborsare alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione (art. 216, comma 11 D. Lgvo n. 50/2016).

ART. 14

GARANZIA DEFINITIVA

1. La garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, deve essere prestata mediante cauzione o fidejussione; la stessa resterà vincolata secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti e comunque per tutta la durata del servizio; si rinvia a

quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, in particolar modo al comma 4 quanto al contenuto obbligatorio della fidejussione.

2. La garanzia definitiva sarà svincolata e restituita alla ditta assuntrice del servizio, contestualmente alla liquidazione del compenso relativo all'ultimo mese di svolgimento del servizio.

ART. 15

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, possono costituire in particolar modo motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:
 - inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e alla mancata applicazione dei contratti collettivi
 - accertata irregolarità contributiva nel caso in cui la stessa non venga sanata entro il termine intimato dal Comune
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto d'appalto, dopo tre contestazioni d'addebito effettuate, ai sensi del precedente art. 11, comma 6, a causa delle inottemperanze dal medesimo art. 11 richiamate.
3. La risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, determina l'incameramento, da parte del Comune, della cauzione definitiva.
4. Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento al vigente D. Lgs n. 50/2016.

ART. 16

COMUNICAZIONI ALL'IMPRESA E FORO COMPETENTE

1. Le comunicazioni all'appaltatore da parte della stazione appaltante saranno effettuate esclusivamente mediante PEC, ovvero fax all'indirizzo PEC o al numero che la ditta indicherà in sede di gara quale destinatario delle comunicazioni da parte dell'Amministrazione appaltante).
2. Il Foro di Paola è competente a decidere qualunque controversia che dovesse insorgere a causa del servizio disciplinato dal presente Capitolato.